



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto
M.P.O.M.

Assegno di
mantenimento.

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- Dott. ANTONIO GENOVESE
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Ud. 19/05/2017 - CC

R.G.N. 13579/2016

Con. 14830
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13579-2016 proposto da:

CG ; elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA F. CESI 30, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI
MANCUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDO
OCCHIPINTI;

- *ricorrente* -

contro

VA ;

- *intimata* -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso il decreto n. 182/2015 D'APPELLO di CATANIA,
depositato il 17/11/2015;

12/05/2017
M. P. O. M.

5603
/ 17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che il ricorrente ha proposto ricorso, per due motivi, avverso il decreto della Corte d'appello di Catania del 16.11.2015 il quale, in accoglimento del reclamo del medesimo ricorrente, ha escluso l'obbligo del padre di pagare il canone di locazione, relativamente all'immobile in cui vive la moglie con i figli minori, ma ha, nel contempo, aumentato l'assegno di mantenimento in favore dei figli da € 600,00 ad € 800,00 mensili, nonostante la contumacia della reclamata;

- che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

CONSIDERATO

- che il primo motivo è manifestamente inammissibile, perché deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e mira ad una riconsiderazione degli elementi di fatto, censure che tuttavia non possono essere fatte valere, non appartenendo al catalogo dei vizi deducibili in Cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, dall'11 settembre 2012);

- che il secondo motivo è manifestamente infondato, censurando esso il vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., mentre, secondo giurisprudenza costante di questa S.C., i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di

mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti (*e multis*, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1243, in motivazione; Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n. 270);

- che non si dà condanna alle spese, non svolgendo difese l'intimata;

- che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 10 del citato decreto);

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2017.

Il Presidente

(*Francesco Antonio Genovese*)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

001 14 GIU. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

